



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA
COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Deliberazione n. 149 del 21 OTT. 2011

OGGETTO: Ricorso " TIRRENOAMBIENTE S.p.A. c/ Provincia ". Appello innanzi alla Commissione Tributaria Regionale per la Sicilia sez. di Messina. Autorizzazione al Sig. Presidente a resistere in giudizio.

L'anno duemilaundici il giorno VENTUNO del mese di OTTOBRE nella sala delle adunanze della Provincia Regionale di Messina, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento di:

				PRESENTE
1.	Presidente	On.Avv. Giovanni Cesare	RICEVUTO	<u>SI</u>
2.	Assessore Dott.	Antonino	TERRANOVA	<u>SI</u>
3.	Assessore Dott.	Michele	BISIGNANO	<u>SI</u>
4.	Assessore Sig..	Renato	FICHERA	<u>NO</u>
5.	Assessore Dott.	Rosario	CATALFAMO	<u>SI</u>
6.	Assessore Dott.	Carmelo	TORRE	<u>NO</u>
7.	Assessore Dott.	Pasquale	MONEA	<u>SI</u>
8.	Assessore Dott.	Salvatore	SGHEMBRI	<u>NO</u>
9.	Assessore Prof.	Giuseppe	DI BARTOLO	<u>SI</u>
10.	Assessore Dott.	Maria Rosaria	CUSUMANO	<u>NO</u>
11.	Assessore Dott.	Maria	PERRONE	<u>SI</u>
12.	Assessore Sig.	Giuseppe	MARTELLI	<u>NO</u>
13.	Assessore Dott.	Mario	D'AGOSTINO	<u>NO</u>
14.	Assessore Dott.	Rosario	VENTIMIGLIA	<u>SI</u>

Assume la Presidenza On. Avv. Giovanni Cesare RICEVUTO

Partecipa il Segretario Generale Comm. Dott. Giuseppe SPADARO

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato

LA GIUNTA PROVINCIALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione relativa all'oggetto;

Vista la L.R. n. 48 dell'11/12/1991 che modifica ed integra l'Ordinamento Regionale degli EE.LL;

Vista la L.R. n. 30 del 23/12/2000;

Visti i pareri favorevoli sulla proposta suddetta, espressi ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 30 del 23/12/2000;

- per la regolarità tecnica, dal responsabile dell'Ufficio dirigenziale;
- per la regolarità contabile e per la copertura finanziaria della spesa, dal responsabile dell'apposito Ufficio dirigenziale finanziario;

Ritenuto di provvedere in merito;

Ad unanimità di voti

DELIBERA

Approvare la proposta di deliberazione indicata in premessa, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, facendola propria integralmente.



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA PROVINCIALE

Dipartimento 1° Affari Generali e Legali U.D. Affari legali, U.O. Legale e contenzioso
Responsabile dell'Ufficio Dirigenziale Avv. Anna Maria Tripodo

OGGETTO: Ricorso " TIRRENOAMBIENTE S.p.A. c/ Provincia ". Appello innanzi alla Commissione Tributaria Regionale per la Sicilia sez. di Messina. Autorizzazione al Sig. Presidente a resistere in giudizio.

PROPOSTA

PREMESSO che, con ricorso notificato al procuratore costituito il 3/6/2011, la Tirrenoambiente S.p.A. ha proposto appello innanzi alla Commissione Tributaria Regionale per la Sicilia sez. di Messina contro questa Provincia, per ottenere la riforma della sentenza n.103/10/11 con la quale la Commissione Tributaria Provinciale di Messina aveva ritenuto valido l'avviso di accertamento n.12/03, notificato il 21/12/2009, con cui l'Ufficio Tributo Speciale di questo Ente aveva chiesto il pagamento della somma di €.1.416.839,90 a titolo di tributo speciale per aver omesso di presentare la dichiarazione di cui all'art.2 comma 5 L.R.6/97 per i r.s.u. conferiti nelle discariche del Comune di Mazzarrà S. Andrea c/da Zuppà e di quella del Comune di Tripi loc. Formaggiara per l'anno di imposta 2003, riducendo, inoltre, l'importo dovuto dalla Società ricorrente;

CONSIDERATO che, appare opportuna la costituzione dell'Ente innanzi alla Commissione Tributaria Regionale per la Sicilia sez di Messina per resistere alle domande di controparte;

CHE pertanto, occorre autorizzare il Sig. Presidente p.t. a costituirsi in giudizio e nominare a tal fine un Legale di fiducia, al quale accordare ogni più ampia facoltà di legge;

DATO ATTO che per compensi e spese, al lordo degli oneri di legge, derivanti dal conferimento del presente incarico, sarà prevedibilmente corrisposta al Legale incaricato della difesa di questo Ente una somma pari ad €.3.800,00, di cui € lordi a titolo di acconto, che viene impegnata sul Cod.1010903, Cap.2260 alla voce "Spese per liti, arbitrati, ecc..." del Bilancio Provinciale corrente; mentre la restante somma verrà impegnata in fasi successive, connesse agli sviluppi dell'iter dell'incarico e alla consequenziale maturazione ed effettiva quantificazione del credito dello stesso professionista, giusto quanto disposto con deliberazione della Corte dei Conti n.187 del 14/11/2008;

VISTO il Testo Coordinato delle Leggi Regionali relative all'Ordinamento degli Enti Locali pubblicato sulla G.U.R.S. n. 20 del 09/05/08;
VISTO il d.l. n. 223/06 convertito con l. n. 248 del 04.08.06;
VISTO lo Statuto Provinciale;

SI PROPONE CHE LA GIUNTA PROVINCIALE

DELIBERI di:

PRENDERE ATTO di quanto esposto nella parte narrativa del presente provvedimento;


AUTORIZZARE il Sig. Presidente p.t. di questa Provincia Regionale a stare nel giudizio di appello promosso innanzi alla Commissione Tributaria Regionale per la Sicilia sez. di Messina, da Tirrenoambiente S.p.A., contro quest'Ente, con atto notificato al procuratore costituito il 3/6/2011, avverso la sentenza n.103/10/11 della Commissione Tributaria Provinciale di Messina, dando mandato allo stesso di conferire il relativo incarico difensivo ad un Legale di fiducia, al quale accordare ogni più ampia facoltà di legge;

DARE ATTO che per tale attività sarà prevedibilmente corrisposto al Legale incaricato della difesa di questa Provincia, il compenso di €.3.800,00 al lordo degli oneri di legge;

IMPEGNARE con il presente provvedimento, la somma di €.3.800,00 sul Cod. 1010903, Cap. 2260, a titolo di acconto alla voce "Spese per liti, arbitrati, ecc..." del Bilancio Provinciale corrente; mentre la restante somma verrà impegnata in fasi successive, connesse agli sviluppi dell'iter dell'incarico e alla consequenziale maturazione ed effettiva quantificazione del credito dello stesso professionista, giusto quanto disposto con deliberazione della Corte dei Conti n.187 del 14/11/2008;

DARE MANDATO al Dirigente del 1° Dipartimento -U.D. Affari Legali, U.O. Legale e Contenzioso, di porre in essere gli atti consequenziali all'approvazione del presente provvedimento.

Il responsabile dell'Unità Operativa




Li, 14.7.2011

IL DIRIGENTE



Il Presidente e/o l'Assessore



PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. n° 30 del 23- 12 - 2000, si esprime parere:

FAVOREVOLE

In ordine alla regolarità tecnica della superiore proposta di deliberazione.

Addi 14.7.2011

IL DIRIGENTE

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. n° 30 del 23- 12 - 2000, in ordine alla regolarità contabile della superiore proposta di deliberazione, si esprime parere:

FAVOREVOLE

Addi 21 OTT. 2011

IL RAGIONIERE GENERALE

del 2° Dip. 1° U.D.

Dott. Antonino Calabrò

Ai sensi dell'art. 55, 5° comma, della L. 142/90, si attesta la copertura finanziaria della superiore spesa.

Addi 21 OTT. 2011

2° DIP. 1° U.D. U.O. IMPEGNI E PARERI

Impegno n. _____ Atto _____ del _____

Importo € 3892,00

Disponibilità Cap. 3800 Bil. 2011

Messina 17-10-M Il Funzionario _____

IL RAGIONIERE GENERALE

Il Dirigente
del 2° Dip. 1° U.D.

Dott. Antonino Calabrò

Letto confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

f.to On. Avv. Giovanni Cesare RICEVUTO

L'ASSESSORE ANZIANO

f.to Dott. Antonino TERRANOVA

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Comm. Dott. Giuseppe SPADARC

Il presente atto sarà affisso all'Albo
nel giorno festivo _____

Il presente atto è stato affisso all'Albo
dal _____ al _____

L'ADDETTO

f.to _____

L'ADDETTO

f.to _____

Messina li, _____

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(art. 11 L.R. 3-12-1991 n. 44)

Il sottoscritto Segretario Generale della Provincia,

CERTIFICA

che la presente deliberazione _____ pubblicata all'Albo di questa Provincia il 30 OTT. 2011 giorno festivo e per quindici giorni consecutivi e che contro la stessa _____ sono stati prodotti, all'Ufficio Provinciale, reclami, opposizioni o richiesta di controllo.

Messina, dalla Residenza Provinciale, addì _____

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to _____

TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

(4° comma art. 4 L.R. 5-7-1997 n. 23)

La presente deliberazione viene trasmessa ai capigruppo consiliari, riguardando le materie elencate al 3° comma dell'art. 4 legge 5-7-1997 n. 23.

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to _____

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del comma _____ dell'art. _____ della Legge Regionale 3-12-1991 n. 44 e successive modifiche.
Messina, dalla Residenza Provinciale, addì _____

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to _____


E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.
Messina, dalla residenza Provinciale, addì 25 OTT. 2011



IL SEGRETARIO GENERALE

Anna Maria TRIPODO

SEGGIO D'ANDREA
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE CONTABILE
Via Francesco Todaro n. 11
98123 MESSINA
Tel 0906783012
Fax 0906415855



COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE PER LA SICILIA
SEZIONE STACCATA DI MESSINA

APPELLO proposto da **TIRRENOAMBIENTE S.P.A.**, con sede legale in Mazzarrà Sant'Andrea (ME), Via Principe Umberto presso il palazzo municipale - **C.F. 02658020835** -, in persona del **legale rappresentante pro tempore dott. Cannone Francesco** nato a Mazzarrà Sant'Andrea il 18.04.1953 - **C.F. CNN FNC 53D18 F066F** - rappresentata e difesa, giusta procura a margine del presente atto, dal dott. Sergio D'Andrea - **C.F. DND SRG 73B21 F158G** - con studio in Messina, Via Francesco Todaro n. 11, ove è elettivamente domiciliata ai fini del presente giudizio.

CONTRO LA PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata presso lo studio professionale dell'Avv. Francesco Rigano sito in Roccalumera (ME), Via Nazionale n. 198

PER LA RIFORMA della Sentenza n. 103/10/11 emessa dalla Comm.ne Tributaria Provinciale di Messina - Sez. 10 - il 02.02.2011, depositata il 09.02.2011 e notificata in data 23.03.2011.

FATTO

Nel corso dell'anno 2003 Tirrenoambiente S.p.A. ha effettuato tutte le operazioni inerenti la conduzione sia della discarica di proprietà del Comune di Mazzarrà Sant'Andrea di C.da Zuppà, sia della discarica di proprietà del Comune di Tripi di località Formaggiara, entrambe di titolarità e di proprietà dei rispettivi Comuni.


Con processo verbale di constatazione, redatto in data 17.12.2009, i funzionari della Provincia Regionale di Messina, relativamente ai

Delego a rappresentarmi
difendermi in ogni stato
grado del presente giudizio
con facoltà di conciliazione
totalmente o parzialmente
controversia, di far
sostituire, rappresentare
assistere il dott. Sergio
D'Andrea.
Eleggo domicilio presso
suo studio sito in Messina
Via Francesco Todaro n. 11
Avuto conoscenza dei diritti
di informazione ex art. 10
13 L. 675/96, consento
trattamento dei dati
informativi personali e
quelli sensibili ex art. 22
675/96.
Messina, il

TIRRENOAMBIENTE S.p.A.
Il Presidente
[Signature]

Vera ed autentica
superiore firma

[Signature]



conferimenti effettuati nel periodo 01.01.2003 – 30.09.2003 nella discarica
sita nel Comune di Tripi, avrebbero constatato l'omesso versamento del
"tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi".

Dal predetto processo verbale è scaturito l'avviso di accertamento n. 12/03
con il quale l'ente impositore ha richiesto il pagamento di € 1.416.839,90
oltre interessi per € 205.441,79.

Avverso tale illegittimo avviso di accertamento è stato proposto ricorso,
evidenziandone la totale illegittimità, per la carenza di motivazione e per la
palese erroneità, sia con riferimento alla individuazione del soggetto
obbligato al pagamento del tributo speciale che con riferimento alla
quantificazione degli importi richiesti in pagamento.

La Provincia Regionale di Messina, nel costituirsi in giudizio, ha sostenuto
la correttezza della motivazione e la fondatezza della pretesa impositiva.

All'udienza del 02.02.2011 il ricorso andava in trattazione e la Commissione
Tributaria Provinciale di Messina – Sez. 10 – emetteva l'appellata sentenza
con la quale, in parziale accoglimento del ricorso proposto, ha riconosciuto
non dovuto l'importo di € 318.716,04 versato in data 29.12.2009 ed ha
confermato nel resto.

Avverso detta sentenza, totalmente erronea ed illegittima, si propone
appello per i motivi che di seguito si espongono.

DIRITTO

1) TOTALE ILLEGITTIMITA' ED ERRONEITA' DELLA IMPUGNATA SENTENZA

1.1) Con riferimento al mancato annullamento dell'avviso di accertamento per carenza di motivazione.

Si rileva preliminarmente la totale illegittimità ed erroneità dell'operato del giudice di prime cure, il quale ha emesso la sentenza appellata pur non essendo nelle condizioni di valutare gli elementi posti a base della pretesa impositiva.

In proposito, si osserva come la costante giurisprudenza ha più volte evidenziato che il giudicante deve essere messo in condizione di valutare la fondatezza della pretesa impositiva e tale circostanza ricorre esclusivamente quando a questi sono forniti gli elementi posti a fondamento dell'atto di imposizione.

Nel caso di specie, come già evidenziato nel corso del precedente grado di giudizio, all'avviso di accertamento impugnato non sono stati allegati gli atti in esso richiamati, né tali atti sono stati prodotti in giudizio.

La sentenza appellata, dunque, merita di essere integralmente riformata attesa la sua assoluta illegittimità.

1.2) Con riferimento alla individuazione del soggetto passivo del tributo

Altresì meritevole di censura appare l'affermazione resa dai giudici di prime cure secondo i quali il soggetto passivo del tributo speciale sarebbe l'odierna appellante, in quanto gestore della discarica sita in C.da Formaggiara del Comune di Tripi.

Tale errata determinazione merita di essere censurata sulla scorta delle osservazioni che seguono.

La documentazione già prodotta nel precedente grado di giudizio e che in questa sede si riproduce (in particolare le autorizzazioni alla gestione dell'impianto ed al mantenimento in esercizio rilasciate al Comune di Tripi) certifica che il titolare del predetto impianto di smaltimento è il Comune di

Tripi il quale, ai sensi degli artt. 13 e 28 del d.lgs. n. 22/97, è stato autorizzato all'esercizio della discarica dal Prefetto di Messina in data 07.09.2002.

Con i provvedimenti in parola, il Prefetto di Messina, nella qualità di sub commissario delegato per l'emergenza rifiuti in Sicilia, ha rilasciato al Comune di Tripi l'autorizzazione "a gestire la discarica" ed a mantenerla in esercizio.

Ove il soggetto gestore dell'impianto fosse stata Tirrenoambiente S.p.A., le predette autorizzazioni sarebbero state ad essa rilasciate.

Ove ne ricorresse la necessità, al fine di ribadire ulteriormente che la titolarità dell'impianto di smaltimento è del Comune di Tripi, si rappresenta che il Prefetto di Messina, nella citata qualità di sub commissario delegato per l'emergenza rifiuti in Sicilia, allorquando un Comune ha formulato richiesta di conferire i propri rifiuti nell'impianto di località Formaggiara, ha rilasciato l'autorizzazione al conferimento, dandone comunicazione al Comune richiedente ed al Comune di Tripi nella sua qualità di titolare e gestore dell'impianto. (cfr. autorizzazione rilasciata al Comune di Milazzo)

Non v'è dubbio che, ove il soggetto gestore dell'impianto fosse stata Tirrenoambiente S.p.A., S.E. il Prefetto di Messina avrebbe rilasciato tali autorizzazioni a Tirrenoambiente S.p.A. e non al Comune di Tripi, come invece ha fatto.


Da quanto sopra esposto emerge con chiarezza che Tirrenoambiente S.p.A., nel periodo 01.01.2003-30.09.2003, non è stata il soggetto gestore della discarica sita nel Comune di Tripi e che quindi, ai sensi del comma 26



dell'art.3 l. n. 549/95, non può essere considerata soggetto passivo del tributo speciale.

Altresi, occorre evidenziare che i giudici di prime cure non hanno correttamente interpretato la documentazione prodotta in atti, dalla quale emerge con chiarezza che Tirrenoambiente S.p.A. si è sempre attenuta scrupolosamente alle istruzioni ricevute dal Comune di Tripi. (cfr. ordinanza del Sindaco di Tripi n. 7357 del 20.11.2002 e nota n. 6987 del 11.10.2003)

A tal fine occorre riepilogare, in estrema sintesi, la vicenda di che trattasi. Il Sindaco del Comune di Tripi, con ordinanza sindacale n. 7357 del 20.11.2002, nell'affidare alla propria società strumentale Tirrenoambiente S.p.A. l'esercizio della discarica (dapprima in affidamento al Comune di Messina, attraverso Messinambiente S.p.A.), ha cercato di evitare l'insorgere di problemi in ordine alla gestione del tributo speciale, in attesa che l'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente e la Prefettura di Messina facessero chiarezza circa la individuazione del soggetto passivo del tributo. Per tale motivo, al punto 11 della predetta ordinanza, è stato disposto "in merito al tributo speciale per il deposito e smaltimento degli rr.ss.uu., ove amministrativamente ammesso dalle vigenti disposizioni, sarà versato direttamente dalle singole amministrazioni comunali interessate, in difetto sarà inserita nella tariffa e quindi assoggettata ad IVA"; e ancora al punto 12 lett. c) "la società Tirrenoambiente S.p.A. si occupi di versare trimestralmente all'Erario della Regione Siciliana in nome e per conto di questo Ente, quale titolare della discarica, il tributo speciale per il deposito



...(previsto dalla L.R. n. 6/97) (..... se ed in quanto) incassato, provvedendo a darne comunicazione all'Ufficio di Ragioneria di questo Ente".

E' evidente che il Comune di Tripi intendeva, prioritariamente, demandare ad ogni singolo Comune conferitore la possibilità di versare direttamente il tributo speciale e, come seconda ipotesi, invitare la propria società strumentale a fatturare il tributo speciale e versarlo all'Erario Regionale solo dopo l'avvenuto incasso e non già, come pretende la Provincia di Messina, anticipandone l'importo.

In considerazione di ciò, Tirrenoambiente S.p.A. non ha fatturato il tributo speciale ai Comuni che hanno conferito nella discarica di C.da Formaggiara, tant'è che alcuni di questi, attenendosi alle disposizioni della citata ordinanza sindacale n. 7357, lo hanno versato direttamente nelle casse della Regione Siciliana, omettendo di darne comunicazione al Comune di Tripi.

Di seguito si elencano i Comuni che, attenendosi alle disposizioni contenute nelle ordinanza sindacale n. 7357, hanno versato direttamente alla Regione Siciliana il tributo speciale che la Provincia Regionale di Messina, oggi pretende anche da Tirrenoambiente S.p.A..

L'ammontare dei citati versamenti, pari a € 783.481,53, è così distinto:

- Comune di Messina € 731.589,42;
- Comune di Capo d'Orlando € 23.110,52;
- Comune di San Filippo del Mela € 16.066,56;
- Comune di San Piero Patti € 7.644,24;
- Comune di Ucria € 3.325,66;
- Comune di Floresta € 1.745,13.

u

In data 28.02.2003, il Dipartimento Regionale Territorio ed Ambiente della Regione Sicilia, con nota Prot. n. 13447, ha comunicato, tra gli altri, al Comune di Tripi ed alla Provincia di Messina (da quest'ultima la nota è stata ricevuta in data 12.03.2003) che il *"Soggetto passivo dell'imposta è il gestore dell'impresa di stoccaggio definitivo con l'obbligo di rivalsa nei confronti di colui che effettua il conferimento"*, invitando la Provincia di Messina a controllare l'attuazione della citata norma *"riferendone con apposita relazione a questo Dipartimento"*.

Trascorsi ben otto mesi dal ricevimento della predetta comunicazione (mai inviata a Tirrenoambiente S.p.A. in quanto non era il gestore dell'impianto), la Provincia Regionale di Messina, con nota Prot. n. 76362 del 28.10.2003, dopo che *"... questo ufficio si è confrontato più volte con il Comune di Tripi..."*, stabiliva che a Tirrenoambiente S.p.A. spettava l'onere di versare il tributo speciale alla Regione Siciliana.

In tale nota era altresì riportato quanto, nel frattempo, il Comune di Tripi (fino ad allora unico interlocutore di Tirrenoambiente S.p.A.), con propria comunicazione Prot. n. 6987 del 11.10.2003, aveva comunicato alla propria società strumentale: provvedere a fatturare il tributo speciale, a decorrere dal novembre 2002 e, secondo quanto disposto nel provvedimento sindacale prot. n. 7357 del 20.11.2002, versare *"...in nome e per conto di questo Ente, quale titolare della discarica, il tributo speciale per il deposito ... (previsto dalla L.R. n. 6/97).....* (se ed in quanto) *incassato, provvedendo a darne comunicazione all'Ufficio di Ragioneria di questo Ente*".

Quindi, solo in data 11.10.2003 "il Comune di Tripi ha formalizzato, ... , invito alla Tirreno Ambiente, ... , a fatturare il tributo speciale ..."

Pertanto, a decorrere dal 11.10.2003 Tirrenoambiente S.p.A. ha provveduto a fatturare il tributo speciale nei confronti dei Comuni che avevano effettuato conferimenti sin dal novembre 2002, provvedendo inoltre a versare alla Regione Siciliana il tributo relativo ai conferimenti dal 01.10.2003 al 31.12.2003 e quanto incassato per i periodi precedenti, giusta ordinanza n. 7357 del 20.11.2002 emessa dal Sindaco del Comune di Tripi.

Da quanto appena esposto si evince che Tirrenoambiente S.p.A. si è sempre attenuta scrupolosamente alle istruzioni ricevute e la legittimità del comportamento tenuto da Tirrenoambiente S.p.A. è ancor più evidente, visti i tempi ed i contenuti della predetta nota n. 76362, emessa dalla Provincia Regionale di Messina in data 28.10.2003.

* * *

Da tutto quanto appena esposto emerge con chiarezza che:

- a) dal 01.01.2003 al 30.09.2003 il soggetto titolare e quindi soggetto gestore della discarica sita in località Formaggiara è **il Comune di Tripi** e non già Tirrenoambiente S.p.A. la quale, non essendo gestore della discarica, non è il soggetto obbligato al versamento del tributo speciale;
- b) Tirrenoambiente S.p.A. si è sempre attenuta scrupolosamente alle istruzioni impartite, tant'è che, a decorrere dal 11.10.2003, secondo le disposizioni contenute al punto 12, lett. c) della più volte citata ordinanza sindacale n. 7357 del 20.11.2002 e di quelle contenute nella nota n. 6987 emessa dal Comune di Tripi in data 11.10.2003, ha provveduto a fatturare e versare il tributo speciale;
- c) è incomprensibile e contraddittorio il comportamento assunto dalla Provincia Regionale di Messina la quale da una parte, con nota n. 76362



E TRIBUTARIO
Andrea
23 MESSINA
090 6415855

del 28.10.2003, dà atto che il Comune di Tripi ha invitato Tirrenoambiente S.p.A a fatturare il tributo speciale soltanto in data 11.10.2003 (e dunque della correttezza del comportamento di quest'ultima) e dall'altra, in data 21.12.2009, procede all'emissione dell'avviso di accertamento per cui è causa, partendo dal presupposto che Tirrenoambiente S.p.A. sia il soggetto passivo del Tributo Speciale, sin dal 01.01.2003.

Alla luce di quanto sopra esposto, si manifesta evidente l'erroneità nella quale sono incorsi i giudici di primo grado, i quali non hanno correttamente inteso il senso delle note emesse dal Comune di Tripi e dalla Provincia Regionale di Messina.


Le predette note, invero, non costituiscono giustificazione al comportamento della società ma evidenziano, si ribadisce, la correttezza dell'operato di quest'ultima, atteso che il Comune di Tripi, legittimo titolare delle autorizzazioni per la gestione dell'impianto, **soltanto in data 11.10.2003** ha invitato Tirrenoambiente S.p.A., sua società strumentale, a fatturare il tributo speciale che esso stesso avrebbe dovuto richiedere ai Comuni conferitori.

Anche per tale motivo la sentenza appellata deve essere riformata.

* * *

1.3. Con riferimento al mancato riconoscimento dei versamenti da computare a deconto della pretesa impositiva.

Nel corso del precedente grado di giudizio è stata altresì evidenziata la erronea quantificazione del tributo speciale preteso in pagamento, poiché l'ente impositore ha quantificato la propria richiesta, tenendo conto esclusivamente dei versamenti effettuati da Tirrenoambiente S.p.A..



0 1 09 118559 430 1

Nel corso del predetto grado di giudizio la società ha provato, mediante il deposito delle relativa documentazione, che quanto richiesto dalla Provincia Regionale di Messina, pari a € 1.416.839,90, deve essere diminuito dei seguenti importi:

- € 783.481,53 versati direttamente dai Comuni conferitori;
- € 113.953,04 versati da Tirrenoambiente S.p.A., con riferimento al IV trimestre dell'anno 2002;
- € 318.716,04 versati da Tirrenoambiente S.p.A. in data 29.12.2009.

Il giudice di prime cure ha riconosciuto validità soltanto al versamento di € 318.716,04 effettuato da Tirrenoambiente S.p.A. in data 29.12.2009 e non ha ritenuto validi i versamenti effettuati direttamente dai Comuni conferitori nonché la somma versata da Tirrenoambiente S.p.A. con riferimento al IV trimestre dell'anno 2002.

* * *

Con riferimento al mancato riconoscimento dei versamenti effettuati direttamente dai Comuni conferitori, la Commissione Tributaria Provinciale, ha asserito che la legge prevede, quale unica modalità di adempimento, il versamento nelle casse regionali da parte del gestore della discarica.

A supporto di tale decisione, ha evidenziato che la non corretta fatturazione avrebbe determinato gravi conseguenze di carattere patrimoniale e fiscale per un presunto mancato introito di Iva e di Tributo Speciale nelle casse della Provincia Regionale di Messina.

Fermo restando quanto esposto al superiore paragrafo 1.2) in merito alla individuazione del soggetto passivo del tributo speciale, occorre osservare

BILIBANO
ire
MESSINA
9415855

che è assolutamente errato e incomprensibile quanto affermato dai giudici di prime cure.

In primo luogo si rappresenta che non vi è stata alcuna non corretta fatturazione in quanto, come già evidenziato, **Tirrenoambiente S.p.A. ha provveduto a fatturare tutto il Tributo Speciale relativo ai conferimenti effettuati nella discarica di Tripi negli anni 2002 e 2003 come risulta dalle fatture che si producono.**

Come risulta dai predetti documenti, tutto il tributo speciale è stato assoggettato ad Iva.

Naturale conseguenza di ciò è che non vi è alcuna evasione di iva.

In proposito si rappresenta che la predetta imposta è versata all'erario nel momento in cui si verifica l'incasso di ciascuna delle fatture emesse nei confronti dei Comuni conferitori; tali fatture sono state emesse con iva ad esigibilità differita, nel rispetto delle prescrizioni di legge.

Altresì occorre evidenziare l'ulteriore erroneità e incomprensibilità di quanto asserito dai giudici di primo grado i quali non hanno dato valenza ai versamenti di tributo speciale effettuati direttamente dai Comuni conferitori anche nel presupposto che tale modalità di pagamento avrebbe generato un mancato introito per la Provincia Regionale di Messina.

Tale affermazione è del tutto errata e non conforme alla previsione dell'art. 3, comma 27, della l. n. 549/95 citata dallo stesso giudice.

A tale fine si osserva che la norma in parola prevede *"il tributo è dovuto alle regioni; una quota del 10 per cento spetta alle provincie. ..."*.

IERCIALE E TRIBUTI
ergio D'A
11 - 98123
12 - Fax 090

La chiara formulazione della norma evidenzia che il tributo speciale deve essere corrisposto esclusivamente alle Regioni le quali ne destinano una quota alle Provincie.

Nel caso che ci occupa non si capisce quale sia stato il danno subito dalla Provincia Regionale di Messina la quale ha sicuramente ricevuto dalla Regione Siciliana la quota parte di sua competenza del tributo speciale che i Comuni conferitori nella discarica sita nel Comune di Tripi hanno versato direttamente nelle casse regionali, come risulta chiaramente dalla documentazione in atti.

La decisione assunta dai giudici di primo grado è ancor più incomprensibile se si considera che la Provincia Regionale non ha contestato l'esistenza dei versamenti effettuati direttamente dai Comuni conferitori.

* * *

Relativamente al mancato riconoscimento del versamento di € 113.953,04 effettuato da Tirrenoambiente S.p.A., con riferimento ai conferimenti relativi al IV trimestre dell'anno 2002, non si capisce perché tale versamento non sia stato considerato a deconto della pretesa impositiva.

In proposito si rappresenta che l'esistenza di tale pagamento e di quello effettuato dal Comune di Messina per il medesimo periodo è stata provata documentalmente e non contestata dalla Provincia di Messina.

Il giudice del precedente grado di giudizio non poteva non tenere conto di quanto documentalmente provato e non contestato e cioè che l'obbligo al versamento del tributo speciale è stato assolto sia da Tirrenoambiente S.p.A. che dal Comune di Messina.

Da ciò discende inequivocabilmente che la predetta somma di € 113.953,04 doveva essere computata a diminuzione della pretesa impositiva.

* * *

Sulla scorta di quanto sopra esposto si evidenzia chiaramente l'erroneità dell'operato dei giudici di prime cure i quali, con una motivazione non conforme alla legge, non hanno riconosciuto validità ai versamenti di tributo speciale effettuati sia direttamente dai Comuni conferitori, sia da Tirrenoambiente S.p.A.

Con tale operato la Commissione Tributaria Provinciale di Messina ha attribuito validità ad una pretesa impositiva che genera "icto oculi" una palese duplicazione dell'imposizione ed un ingiustificato arricchimento della Regione Siciliana e della Provincia Regionale di Messina, le quali otterrebbero in pagamento somme che hanno già percepito.


1.4) La pretesa deve ulteriormente essere ridotta di € 134.097,75

Si rileva altresì che la pretesa impositiva deve essere ulteriormente diminuita in conseguenza del versamento di € 134.097,75 effettuato da Tirrenoambiente S.p.A. in data 08.04.2011 come risulta dalla copia della quietanza che si deposita.

Tale versamento è stato effettuato dopo l'avvenuto incasso di alcune fatture emesse per gli smaltimenti effettuati nella discarica di Tripi nel corso dell'anno 2003.

* * *

Alla luce di tutto quanto sin qui dedotto appare opportuno evidenziare che il residuo tributo speciale che la Regione Siciliana deve ancora incassare ammonta a € 66.591,54.



Ciò deriva da tale semplice conteggio:

- importi richiesti in pagamento:	€ 1.416.839,90 +
- versamento per IV trim. 2002	€ 113.953,04 -
- pagamenti effettuati direttamente dai Comuni	€ 783.481,53 -
- pagamento effettuato da Tirrenoambiente (29.12.09)	€ 318.716,04 -
- pagamento effettuato da Tirrenoambiente (08.04.11)	€ <u>134.097,75 -</u>
Residuo tributo speciale	€ 66.591,54

Per tutto l'anzidetto e per quant'altro sta in fatto e/o nella legge l'appellante, in persona del legale rappresentante, come sopra rappresentato e difeso,

CHIEDE


che codesta On.le Commissione Tributaria Regionale, in accoglimento di tutte le superiori argomentazioni voglia:

- 1) riformare l'appellata sentenza dichiarandone la illegittimità per carenza di motivazione in quanto assunta nell'impossibilità di valutare la fondatezza della pretesa impositiva;
- 2) riformare l'appellata sentenza per carenza di motivazione dell'avviso di accertamento originariamente impugnato, stante la mancata allegazione degli atti in esso richiamati;
- 3) riformare l'appellata sentenza dichiarando la illegittimità della pretesa impositiva stante la erroneità nella individuazione del soggetto passivo d'imposta;
- 4) riformare l'appellata sentenza riducendo ulteriormente la pretesa impositiva a € 66.591,54 per effetto della validità che va riconosciuta ai versamenti di tributo speciale effettuati direttamente dai Comuni

conferitori (€ 783.481,53) ed a quelli effettuati da Tirrenoambiente S.p.A. per gli importi di € 113.953,04 e di € 134.097,75;

- 5) annullare l'avviso di accertamento impugnato per tutti i motivi già esposti nel precedente grado di giudizio;
- 6) disporre vittoria di spese e compensi;
- 7) disporre la trattazione in P.U. ai sensi dell'art. 33 d.lgs. 546/92.

Messina, li

dott. Sergio D'Andrea




TIRRENOAMBIENTE S.p.A.
c/o

STUDIO COMMERCIALE E TRIBUTARIO
Dott. Sergio D'Andrea
Via F. Todaro, 11 - 98123 MESSINA
Tel. 090 6783012 - Fax 090 6415855


Postaraccomandata

AR € 5,55

EL04063830 - 98027



Posteitaliane



37072 - 98123 MESSINA SUCC. 4 37/ (ME) 21.05.2011 10.24

AVVISATO
26-05-11

Pag. mo Sig.
AVV. FRANCESCO RIGANO
direz. della PROVINCIA REGIONALE DI ME
VIA NAZIONALE n° 198
98027 ROCCALUMERA (ME)

R



14350051828-3